**CODICE DI DEONTOLOGIA**

**( Proposta garante )**

**Art. 1.**

**Principi generali**

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell’art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure, nei limiti dell’essenzialità dell’informazione. Nella ricerca della verità sostanziale dei fatti e nella diffusione delle notizie, accurate e corrette, il giornalista rispetta la dignità e i diritti della persona.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

4. In quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca,

**CODICE VIGENTE**

**(Approvato 29 luglio 1998)**

**Articolo1**  
*Principi generali*

**1.** Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

**2.** In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre l995 e dalla legge n. 675/96.

la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai considerando 17 e 37 e dall’art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 24 ottobre 1995 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

**Art. 2**

**Essenzialità dell’informazione**

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia necessaria e non eccedente in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

**Articolo 6**   
*Essenzialità dell'informazione*

**( cfr. nuovo art. 2)**

**1.** La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

**2.** La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

**3.** Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

**Art. 3**

**Principio di lealtà**

1. Nella propria attività il giornalista si ispira ai princìpi di correttezza e accuratezza. In particolare:

a) rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o impedisca la raccolta delle notizie;

b) evita artifici, raggiri e pressioni indebite;

c) evita il ricorso a dispositivi occulti, a meno che al momento della raccolta tale modalità apparisse la sola utilizzabile per garantire l’informazione su fatti di rilevante interesse pubblico;

d) evita l’acquisizione di dati personali in luoghi ove vi sia una ragionevole aspettativa di riservatezza, a meno che vi sia un eccezionale interesse pubblico del fatto;

e) non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003.

2. Il giornalista evita sempre riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

.

**Art. 4**

**Tutela dell’identità personale e diritto all’oblio**

1. I dati personali pubblicati in archivi telematici vengono aggiornati o integrati secondo gli sviluppi dei fatti, su specifica e documentata richiesta dell’interessato ovvero su prescrizione del Garante.

2. I dati personali, pur legittimamente diffusi in origine ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso, sono sottratti all’indicizzazione dei motori di ricerca esterni al sito di provenienza su specifica e documentata richiesta dell’interessato ovvero su prescrizione del Garante.

3. Il giornalista evita di far riferimento, quando ciò non alteri il contenuto della notizia, a particolari relativi al passato.

4. Nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, il giornalista valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato.

**Art. 5**

**Diritti dell’interessato**

1. L’interessato è informato dei contatti attraverso i quali può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge sulla stampa e dalla legge professionale, i dati personali risultati inesatti, incompleti o che siano riferiti a persone estranee ai fatti sono corretti senza ritardo e pubblicati con evidenza analoga, anche ai sensi degli artt. 7 e 145 del d.lgs. 196/2003.

2. La rettifica di una notizia è pubblicata se non contiene dati inesatti o illeciti ed è basata su informazioni verificabili e non su mere opinioni personali.

**Articolo 4**   
*Rettifica*

**(cfr. nuovo art. 5.2)**

**1.** Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

**Art. 6**

**Tutela del domicilio**

1.La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione, riabilitazione, trattenimento o accoglienza per stranieri, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di modalità di raccolta dei dati**.**

2.Il giornalista può dare notizia delle situazioni di rilevante interesse pubblico o denunciare abusi relativi a luoghi di cura, detenzione, riabilitazione, trattenimento o accoglienza per stranieri, fermo restando l’impegno a rendere non identificabili le vittime di tali abusi.

**Articolo 3**  
*Tutela del domicilio*

**(cfr. nuovo art. 6)**

**1.** La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

**Art. 7**

**Diritto all’informazione e dati sensibili**

1. I dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, possono essere diffusi se indispensabili a garantire il diritto all’informazione.

2. I dati atti a rivelare le condizioni di salute e attinenti la sfera sessuale possono essere diffusi solo se strettamente indispensabili a garantire il diritto all’informazione su fatti di rilevante interesse pubblico.

**Articolo 5**   
*Diritto all'informazione e dati personali*

**( cfr. nuovo art. 7)**

**1.** Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

**2.** In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

**Art. 8**

**Informazione e persone note**

1. La sfera privata delle persone note, che esercitano funzioni pubbliche o la cui attività rivesta pubblico interesse deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. A tal fine si tiene anche conto dell’eventuale contraddittorietà del comportamento dell’interessato rispetto alla sua dimensione pubblica e ai rapporti tenuti con i media precedentemente ai fatti oggetto di pubblicazione.

**Art. 9**

**Diffusione di immagini**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 97 e 98 della legge 22 aprile 1941, n.633, la diffusione di immagini avviene nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d) del d.lgs. 196/2003 e sempre nel rispetto della dignità della persona.

2. Nel documentare fatti di cronaca che avvengono in luoghi pubblici vanno evitate le immagini di singole persone o di loro particolari quando contrastino con il principio dell’essenzialità dell’informazione.

**Art. 10**

**Cronaca giudiziaria**

1. Il giornalista nel diffondere dati identificativi dell’indagato o dell’imputato ne precisa la condizione giudiziaria nel rispetto della presunzione di non colpevolezza**.**

2. Ferma restando l’esigenza di salvaguardare l’identità dei collaboratori di giustizia, la diffusione di dati identificativi di soggetti che a qualsiasi titolo siano stati ascoltati in un procedimento giudiziario è ammessa se necessaria alla comprensione della notizia. Il giornalista evita comunque la diffusione di tali dati quando possa comportare rischi per la vita e la sicurezza dell’interessato.

3. In ogni caso il trattamento di dati giudiziari è ammesso nell’esercizio del diritto di cronaca secondo i principi di cui agli artt. 2 e 7 del presente codice di deontologia.

4. Le foto segnaletiche, ancorché legittimamente acquisite, possono essere diffuse solo ove richiesto dall’autorità giudiziaria per fini di pubblica sicurezza o accertamento, prevenzione e repressione dei reati.

5. Nel documentare vicende giudiziarie, il giornalista si astiene dal pubblicare dati identificativi di persone non coinvolte nel procedimento e, nel rendere identificabili i soggetti direttamente coinvolti, valuta comunque i rischi.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale e dall’articolo 734-*bis* del codice penale, i dati relativi alla vittima di un reato possono essere diffusi solo se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico o vi acconsenta l’interessato.

7. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall’art. 27del Dlgs. 196/2003.

**Articolo 12**   
*Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali*

**(cfr. nuovo art.10)**

**1.** Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96.

**2.** Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

**Art. 11**

**Atti del procedimento e mezzi di ricerca della prova**

1. Il giornalista, nella pubblicazione di dati personali contenuti in atti del procedimento o comunque raccolti mediante mezzi di ricerca della prova quali, in particolare, le intercettazioni, si attiene ai seguenti criteri:

1. evita riferimenti ai soggetti non interessati ai fatti o al procedimento, salvo che sussista un eccezionale interesse pubblico;
2. evita riferimenti ad aspetti privati che non hanno interesse pubblico;
3. rispetta il principio dell’indispensabilità dell’informazione in caso di riferimenti a dati che attengano alla sfera sessuale e alla salute degli interessati;
4. privilegia la pubblicazione del contenuto rispetto alla diffusione delle trascrizioni degli atti in tutti i casi in cui non sia compromesso il diritto di cronaca.

**Art. 12**

**Tutela del minore**

1**.** Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca.

2. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce elementi in grado di condurre alla loro identificazione.

3.Qualora per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione è davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso“.

4. Nel riferire su casi di adozione e affidamento, il giornalista garantisce l’anonimato del minore, anche a prescindere da un’eventuale diversa volontà dei genitori naturali o di chi esercita la potestà genitoriale.

**Articolo 7**   
*Tutela del minore*

**( cfr nuovo art. 12)**

**1.** Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

**2.** La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

**3.** Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

**Art. 13**

**Tutela della dignità delle persone**

1. Il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. Tale cautela si estende anche alle persone decedute o suicide.

2. Il giornalista, salvo che per denunciare abusi o che abbia ottenuto il consenso dell’interessato, non diffonde immagini di persone in manette o soggette a mezzi di coercizione fisica*.*

**Articolo 8**   
*Tutela della dignità della persona*

**(cfr nuovo art. 13)**

**1.** Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

**2.** Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

**3.** Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

**Art. 14**

**Tutela del diritto alla non discriminazione**

1. Il giornalista rispetta il diritto della persona alla non discriminazione per etnia, razza, religione, opinioni politiche, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, condizioni personali, fisiche o mentali.

2.Nelle notizie relative a rifugiati, beneficiari o richiedenti asilo, protezione internazionale o umanitaria ovvero vittime di delitti contro la personalità individuale, il giornalista osserva i principi contenuti nella Carta di Roma**.**

**Articolo 9**   
*Tutela del diritto alla non discriminazione*

**(cfr nuovo art. 14)**

**1.** Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

**Art. 15**

**Tutela della dignità delle persone malate**

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e non diffonde dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. Nei casi di persone che ricoprono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, la diffusione di dati anche dettagliati riguardanti lo stato di salute è ammessa nei limiti dell’indispensabilità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona.

**Articolo 10**   
*Tutela della dignità delle persone malate*

**(cf.r nuovo art. 15)**

**1.** Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

**2.** La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

**Art. 16**

**Tutela della sfera sessuale della persona**

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona.

2. La pubblicazione è ammessa nei limiti dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

**Articolo 11**   
*Tutela della sfera sessuale della persona*

**(cfr. nuovo art. 16)**

**1.** Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

**2.** La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

**Art. 17**

**Tutela degli archivi personali dei giornalisti. Banche dati di uso redazionale**

Gli archivi personali dei soggetti di cui all’art. 136, comma 1 lett. a) e b) del d.lgs. 196/2003, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 69/1963 e dell’art. 138 del d.lgs. 196/2003.

**Articolo 2**  
*Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti*

**(cfr. nuovo art.17)**

**1.** Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.

**2.** Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.

**3.** Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n.69/63 e dell'art. 13, comma 5 della legge n. 675/96.

**4.** Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

**Art. 18**

**Ambito di applicazione e sanzioni disciplinari**

1. Le presenti disposizioni, ancorché riferite al giornalista, si applicano ai trattamenti di cui all’articolo 136 del d.lgs. 196/2003.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all’Albo dei giornalisti, o nel Registro.

**Articolo 13**   
*Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari*

**(cfr. nuovo art.18)**

**1.** Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

**2.** Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.